

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

28 agosto 2009, n. 682

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente:

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 204/08 proposto da:

COMUNE DI PALERMO

in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Amoroso ed elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Marina n. 39 presso la sede dell'Avvocatura comunale, Palazzo Rostagno;

c o n t r o

L. C. M. D., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza emessa dal T.A.R. per la Sicilia - Sede di Palermo (Sezione I) - n. 2507/07 del 5 novembre 2007.

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza n. 187/08 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa;

Visto l'atto di costituzione di nuovo difensore per il Comune di Palermo;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Pietro Ciani;

Udito alla pubblica udienza del 24 settembre 2008 l'avv. C. Amoroso per il comune appellante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

In accoglimento del ricorso proposto da quattro lavoratrici, tra le quali la sig.ra L. C. - avverso la determinazione della Giunta Municipale di Palermo con la quale, in esecuzione della deliberazione

n. 425/1999, le ricorrenti vennero escluse dal progetto di lavori socialmente utili (L.S.U.) "Palermo produce", in quanto non titolari dell'indennità di mobilità alla data del 30/7/99, di approvazione della delibera in argomento - il T.A.R. di Palermo, con sentenza n. 1462/2002, annullava la precitata deliberazione n. 425/99, nella parte riguardante il suddetto motivo di esclusione.

In esecuzione della predetta pronuncia, la sig.ra L. C. veniva reinserita nel progetto ed avviata al lavoro, a far data dal 2/1/2001.

In accoglimento del successivo ricorso n. 3464/04 - con il quale l'odierna appellata aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto, ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno subito per la tardiva immissione in servizio e conseguentemente la condanna del Comune di Palermo alla corresponsione di tutte le retribuzioni non percepite dall'1/8/99 (data di inizio del servizio per gli altri partecipanti al progetto) sino al suo inserimento, avvenuto il 2/1/2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria - il T.A.R. adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Comune di Palermo al risarcimento del danno nella misura comunque non superiore ad € 16.279,03, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Resiste il Comune di Palermo, il quale con l'appello in epigrafe ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia e, quindi, per difetto di giurisdizione, di dichiarare inammissibile il gravame proposto in primo grado dall'allora ricorrente e conseguentemente annullare la sentenza qui impugnata ovvero, in subordine, ritenere e dichiarare non dovute le retribuzioni e gli accessori riconosciuti dal T.A.R. a titolo risarcitorio.

Con ordinanza n. 187/08 questo Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglieva l'istanza ritenendo che, ad un primo esame, i profili di rito e di merito inducessero a concedere la misura cautelare.

All'udienza pubblica del 24 settembre 2008 la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

La censura sollevata da parte appellante, concernente l'asserito "difetto di giurisdizione", è fondata e, pertanto, va accolta.

I decreti legislativi n. 468/1997 e n. 81/2000 incontrovertibilmente stabiliscono che l'utilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili "non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro".

Infatti, i lavori socialmente utili non sono qualificabili come rapporto d'impiego, né a termine né a tempo indeterminato, poiché traggono origine da motivazioni assistenziali e riguardano un impegno lavorativo certamente precario, con prestabilito "tetto massimo" di ore e compenso uguale per tutti, versato dallo Stato o dalla Regione e non dal datore di lavoro, nonché con la limitazione delle assicurazioni obbligatorie (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4731/2007 e Cass.ne Civ., Sez. lavoro, n. 1828/2007).

Inoltre, la procedura di collocamento al lavoro - atteso che avviene a seguito della compilazione e trasmissione di elenchi predisposti dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e la scelta viene effettuata tra i soggetti inseriti nelle liste di mobilità ed aventi i requisiti per la realizzazione del progetto - risulta del tutto differente dal concorso pubblico.

Infine, i soggetti avviati ai l.s.u. rimangono iscritti negli elenchi dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e l'assegno o sussidio che essi percepiscono non ha natura retributiva bensì assistenziale ed è posto a carico dell'INPS (ai sensi dell'art. 8 del D. Leg.vo n. 468/97) e non dell'ente utilizzatore.

I caratteri del rapporto di lavoro in controversia, nei termini sopra individuati, sono stati pacificamente confermati in sede giurisprudenziale con la connessa individuazione, nelle ipotesi di contenzioso, della giurisdizione del giudice ordinario.

Pertanto, le controversie in materia di lavori socialmente utili - caratterizzati dalla sussistenza di diritti soggettivi nei confronti degli enti utilizzatori con i quali non si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro nel contesto della pubblica amministrazione - sono devolute alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa.

Neppure rileva la circostanza che la "vicenda costitutiva del rapporto" scaturisca da un procedimento articolato alla stregua di passaggi simili a quelli di un pubblico concorso, perché nel caso che ci occupa difetta la sua preordinazione all'assunzione, così come previsto dall'art. 63 del D. Leg.vo n. 165/2001 (cfr. Cass.ne Civ. SS.UU. n. 3 del 3 gennaio 2007).

Per le suesposte argomentazioni l'appello deve essere accolto.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluyente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi perché le spese del doppio grado del giudizio siano compensate.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe ed annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 settembre 2008, con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D'Angelo, Antonino Corsaro, Pietro Ciani, estensore, Componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente

F.to: Pietro Ciani, Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria il 28 agosto 2009.